

**SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI
NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
MODULO 1 - FONDAMENTI E RESPONSABILITA'**

**L'ATTIVITA' DEL CONSULENTE
TECNICO FORENSE**

BERGAMO 12 OTTOBRE 2021

ING. GIOVANNI CONTINI



**ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO**

con il patrocinio di



C.R.O.I.L.
Consulta Regionale Ordini
Ingegneri Lombardia



**ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI E CONSERVATORI
della Provincia di Bergamo**



SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE

L'Ordine degli Ingegneri di Bergamo in collaborazione con il Tribunale di Bergamo promuove il ciclo di seminari organizzato in sede Regionale dalla C.R.O.I.L. "Consulta Regionale Ordini Ingegneri Lombardia".

DATE/ORARI	12 OTTOBRE 2021	14,30 - 18,30
	28 OTTOBRE 2021	14,30 - 18,30
	08 NOVEMBRE 2021	14,30 - 18,30
	17 NOVEMBRE 2021	14,30 - 18,30
	23 NOVEMBRE 2021	14,30 - 18,30
SEDE	Sala Alabastro - Centro Congressi Giovanni XXIII - Viale Papa Giovanni XXIII, 106 - Bergamo	

Crediti Formativi Professionali Ingegneri:

La presenza, certificata dalle firme in ingresso ed in uscita, al singolo seminario, dà diritto al rilascio dell'attestato che consente di acquisire 4 Crediti Formativi Professionali (CFP) ai fini dell'obbligo di aggiornamento della competenza professionale entrato in vigore dal 1° gennaio 2014 (D.P.R. 137 del 07/08/2012) per i soli iscritti all'Albo degli Ingegneri.

Gli iscritti ad altri Ordini/Collegi, per il riconoscimento dei CFP, devono rivolgersi preventivamente all'Ordine/Collegio di appartenenza.

Crediti Formativi Professionali Geometri:

La partecipazione a ciascun seminario riconosce l'attribuzione di n. 4 Crediti Formativi Professionali come da regolamento della formazione professionale continua.

Crediti Formativi Professionali Periti Industriali:

La partecipazione a ciascun seminario riconosce l'attribuzione di n. 1 CFP per ogni ora di formazione.

Crediti Formativi Professionali Architetti:

La partecipazione a ciascun seminario riconosce l'attribuzione di n. 4 Crediti Formativi Professionali previa presenza all'intera durata dei singoli seminari.

PROGRAMMA

1° Incontro - 12 ottobre 2021 - Modulo 1 – Fondamenti e Responsabilità del Consulente Tecnico

Saluti istituzionali:

Presidente Dott. Cesare de Sapia - *Presidente del Tribunale di Bergamo*

Ing. Donato Musci – *Presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Bergamo*

Relatori: Giudice Dott. Cesare Massetti - Avv. Fausto Moscatelli - Ing. Giovanni Contini

Il consulente tecnico forense e le procedure giudiziarie.

La consulenza nei diversi procedimenti giudiziari (civili di merito, ATP, cautelari, esecutivi, penali).

Ruoli e funzioni del CTU e del CTP.

Errori del CTU. Ricusazione del CTU.

Responsabilità civili e penali del CTU.

Onorari del CTU e liquidazione dei compensi.

2° Incontro – 28 ottobre 2021 - Modulo 2 – L'iter procedurale civile

Relatori: Avv. Fausto Moscatelli – Avv. Mauro Fiorona

Gli albi dei consulenti tenuti nei Tribunali.

Nomina del CTU, udienza di conferimento dell'incarico con formulazione del quesito.

Requisiti, incompatibilità e incompetenza del CTU, albo dei consulenti tecnici, dei periti e degli esperti.

Deontologia ed etica del consulente tecnico in ambito giudiziario.

Attività preliminare ed avvio delle operazioni peritali.

Scioglimento delle operazioni peritali (esempi di verbali, comunicazione alle parti, istanze al giudice).

Esperimento conciliativo nel procedimento giudiziario.

Redazione dell'elaborato peritale, osservazioni delle parti all'elaborato peritale, deposito dell'elaborato peritale con la valutazione delle osservazioni

3° Incontro – 08 novembre 2021 - Modulo 3 – Le conoscenze necessarie per lo svolgimento dell'attività

Relatori: Avv. Fausto Moscatelli – Avv. Mauro Fiorona

Concetto di vizio, difetto, difformità, danno, nesso causale, danno emergente e lucro cessante e altri.

Criteri per la stima dei danni e del minor valore.

Criteri per l'individuazione della responsabilità tecnica.

Criteri per la determinazione del compenso del professionista nel contenzioso con il committente.

Norme di riferimento procedurali e linee guida.

Processo civile telematico.

Trattamento dei dati e delle informazioni.

4° Incontro – 17 novembre 2021 - Modulo 4 – Le procedure esecutive e concorsuali e la perizia estimativa

Coordinatore: Dott.ssa Laura De Simone – *Presidente Sezione Fallimenti del Tribunale di Bergamo*

Relatori: Ing. Giovanni Contini – Avv. Fausto Moscatelli

Il ruolo dell'esperto nelle esecuzioni immobiliari.

La perizia telematica

Criteri e procedimenti di stima

Onorari dell'esperto e liquidazione dei compensi

Criteri per la stima dei fabbricati e delle aree fabbricabili.

Criteri per le valutazioni aziendali e industriali

5° Incontro – 23 novembre 2021 - Modulo 5 – La consulenza tecnica e la perizia nel procedimento penale

Saluti istituzionali:

Dott. Antonio Angelo Chiappani - *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo*

Ing. Donato Musci – *Presidente Ordine Ingegneri della provincia di Bergamo*

Relatori: Dott. Fabrizio Gaverini *Sostituto Procuratore presso la Procura Militare di Verona* - Avv. Fausto Moscatelli

Consulenza tecnica endoperitale ed extra peritale.

Consulente tecnico nelle indagini preliminari.

Forma e schema della perizia penale.

Ausiliario di PG e consulente tecnico del PM.


Consulenza tecnica nell'udienza preliminare.

Dibattimento.

Responsabilità del perito e del consulente tecnico nel processo penale.

Onorari del CT e del perito e liquidazione dei compensi.

Responsabili scientifici e Tutor: Dott. Ing. Anna Spini - Dott. Ing. Giuseppe Cuonzo



*Già nel 1899
si parlava di
ingegneria legale !*

Cos'è l'ingegneria forense

L'Ingegneria Forense applica i principi ed i metodi specifici dell'ingegneria alla soluzione dei problemi tecnici in ambito giudiziario.

In senso stretto, l'Ingegnere Forense è il professionista che indaga sulle cause e sulle responsabilità di un evento dannoso;

il tecnico forense

In senso lato è tecnico forense chiunque operi, come consulente tecnico d'ufficio o come consulente tecnico di parte, in un procedimento giudiziario **civile o penale**, negli **arbitrati** ed anche come consulente in ambito **extragiudiziale** nelle procedure volte a prevenire il contenzioso.

La responsabilità civile

deriva dalla violazione di una norma che regola i rapporti tra soggetti privati
comporta l'obbligo di **risarcire i danni** causati a un'altra persona

L'obbligo incombe su chi ha commesso fatti illeciti o non ha adempito gli impegni contrattuali che aveva assunto

La responsabilità penale

deriva dalla violazione di una norma penale, quindi dalla commissione di un reato

Ne consegue **una pena** che può consistere in una sanzione pecuniaria o nella detenzione per chi ha commesso il reato

Dalla responsabilità penale deriva quasi sempre un obbligo risarcitorio verso la vittima

Nel procedimento civile il consulente del Magistrato può assumere il ruolo di

- Consulente del Giudice civile (CTU)
- Consulente nelle procedure esecutive (ESTIMATORE)

Il Ctu e l'Estimatore in genere espongono al giudice **tramite relazione scritta**

Nel procedimento penale

il consulente del Magistrato può assumere il ruolo di

- Consulente tecnico della Procura (CT del PM)
che è pari ai CT degli imputati e delle parti lese
- Consulente del Giudice penale (PERITO)
ed ha un ruolo corrispondente a quello del CTU

Il Perito del giudice illustra la relazione al **dibattimento nel processo**

Consulente tecnico di parte (CTP) sia nel civile che nel penale

- nel civile è il consulente della parte in causa
- Nel penale è il consulente dell'indagato, dell'imputato o della parte lesa



Art. 61 Cpc – **Consulente tecnico**

“Quando è necessario, il Giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti tecnici di particolare competenza tecnica.

La scelta dei consulenti deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice.”

L'ATTIVITA' DEL CTU RICHIEDE SPECIALI COMPETENZE

CONOSCENZA TECNICA
+
**CONOSCENZA DELLE PROCEDURE
GIUDIZIARIE**
+
PROFESSIONALITA'

TRIBUNALE DI MILANO – ALBO CTU E PERITI (rif. aprile 2016)

Sezione civile

451	ingegneri (su circa 12.000 iscritti all'Ordine ingegneri di Milano)
608	architetti
212	geometri
64	periti industriali
<u>2.285</u>	altri tecnici, medici, commercialisti, ecc.
3.620	appartenenti ai 27 Ordini e Collegi
<u>1.383</u>	appartenenti ai 32 settori del Ruolo periti ed esperti Cciaa
5.037	Ctu nella sezione civile

Sezione penale

500	appartenenti agli Ordini e Collegi
160	nei settori del Ruolo periti ed esperti Cciaa
<u>4</u>	altro
664	Periti nella sezione penale

**L'ATTIVITA' DEL CTU RICHIEDE SPECIALI COMPETENZE
CONOSCENZA TECNICA + PROFESSIONALITA' +
CONOSCENZA DELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE**

Come formare e valorizzare la figura del Ctu e del Ctp ?

- 1 Fornendo corsi di preparazione e aggiornamento continuo
- 2 Affiancando i neo iscritti (tutoring o mentoring)
- 3 Evidenziando le competenze qualificate
- 4 Formando elenchi di consulenti tecnici facilmente consultabili dai magistrati e dagli avvocati
- 5 ...

Libro Primo: Disposizioni generali – Titolo I: Degli organi giudiziari
Capo III: Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice

- art. 61 – Consulente tecnico**
- art. 62 – Attività del consulente**
- art. 63 – Obbligo di assumere l'incarico**
- art. 64 – Responsabilità del consulente**

Libro Secondo: Del processo di cognizione – Titolo I: Del procedimento davanti al tribunale
Capo II: Dell'istruzione della causa – Sezione III: Dell'istruzione probatoria

- art. 191 – Nomina del consulente tecnico**
- art. 192 – Astensione e ricusazione del consulente**
- art. 193 – Giuramento del consulente**
- art. 194 – Attività del consulente**
- art. 195 – Processo verbale e relazione**
- art. 196 – Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente**
- art. 197 – Assistenza all'udienza e audizione in camera di consiglio**
- art. 199 – Processo verbale di conciliazione**
- art. 200 – Mancata conciliazione**
- art. 201 – Consulente tecnico di parte.**

Libro Primo: Atti – Titolo III: Documentazione degli atti

art. 136 – Contenuto del verbale

art. 137 – Sottoscrizione del verbale

art. 142 – Nullità dei verbali

Libro Terzo: Prove – Titolo II: Mezzi di prova

Capo VI: Perizia

art. 220 – Oggetto della perizia

art. 221 – Nomina del perito

art. 222 – Incapacità e incompatibilità del perito

art. 223 – Astensione e ricusazione del perito

art. 224 – Provvedimenti del Giudice

art. 225 – Nomina del consulente tecnico

art. 226 – Conferimento dell'incarico

art. 227 – Relazione peritale

art. 228 – Attività di perito

art. 229 – Comunicazioni relative alle operazioni peritali

art. 230 – Attività dei consulenti tecnici

art. 231 – Sostituzione del perito

art. 232 – Liquidazione del compenso al perito

(4)

Libro Quinto: Indagini preliminari e udienza preliminare

Titolo V: Attività del Pubblico Ministero

art. 359 – Consulenti tecnici del Pubblico Ministero

art. 360 - Accertamenti tecnici non ripetibili

Titolo VII: Incidente probatorio

art. 392 – Casi

art. 394 – Richiesta della persona offesa

art. 401 – Udienza

art. 403 – Utilizzabilità delle prove assunte con incidente probatorio

L'attività del Ctu è indicata nel Codice di procedura Civile

194. Attività del consulente. — Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'art. 62, da sè solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi.

Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sè solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.¹



VERBALE DI UDIENZA DI CONFERIMENTO INCARICO

TRIBUNALE DI

Verbale di conferimento dell'incarico al CTU

Oggi 21.12.2012 avanti al
presidente f.f., nella causa iscritta al n.
112 R.G. sono comparsi i procuratori delle
parti _____

E' altresì comparso il nominato CTU, il quale, preso atto dell'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere e prestato il giuramento di rito - GIURO DI BENE E FEDELMENTE ADEMPIERE ALL'INCARICO AFFIDATOMI AL SOLO SCOPO DI FAR CONOSCERE AL GIUDICE LA VERITA' - si declina:

Sono e mi chiamo _____ nat _____
a _____

Il Presidente domanda al CTU di rispondere al quesito già formulato atti *così integrato*:

autorizzandolo a richiedere tutti i chiarimenti alle parti, a eseguire piante, calchi e rilievi, ad assumere informazioni e a effettuare accessi presso pubblici uffici e pubblici registri, a servirsi di ausiliari (*in particolare quello del*) e del mezzo proprio, e a ritirare i fascicoli di parte o ad estrarne copia qualora necessari al prosieguo dell'istruttoria.

Il CTU accetta l'incarico e chiede termine di giorni 30 per depositare la relazione, fissando l'inizio delle operazioni il giorno 8.1.2013 alle ore 15.00 presso i luoghi di causa in _____ suo studio in _____

Chiede altresì un acconto di € 1.000,00

L'avv. _____ nomina quale CTP dy

L'avv. _____ nomina quale CTP Apil

L'avv. _____ nomina quale CTP geon

l.c.s., anche per ritiro dei fascicoli

IL PRESIDENTE

Preso atto di quanto sopra, **CONCEDE** quanto richiesto, disponendo altresì: *ponendo il fondo spese a carico del richiedente* che il CTU, una volta redatta la relazione, la comunichi immediatamente in copia alle parti, le quali, anche a mezzo dei propri consulenti, formuleranno, entro 20 giorni, tutte le osservazioni ritenute opportune; il CTU, quindi, risponderà a dette osservazioni nei 15 giorni successivi, depositandole, unitamente alla relazione, in cancelleria, entro il termine concessogli aumentato di quelli qui indicati. Si avverte, infine, che tranne in casi particolari, non verranno ammesse ulteriori consulenze di parte, rilievi ed osservazioni nel prosieguo del procedimento.

Il Presidente

1 dichiarazione di non incompatibilità,
2 giuramento, 3 quesito, 4 autorizzazione
accesso ai pp.uu., 5 utilizzo mezzi propri,
6 nomina Ctp, 7 ritiro fascicoli, 8 fondo spese a
carico di..., 9 termini deposito 10 avvio oo.pp.

CONFERIMENTO DELL'INCARICO DA REMOTO



Tribunale di Milano
SEZIONE:



Tribunale di Milano
SEZIONI :
VERBALE DI UDIENZA
MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA
NELLA CAUSA n. r.g.]

tra

Il Giudice

a scioglimento della riserva assunta

- rigetta l'istanza avanzata dalla parte resistente di chiamata in causa di *_____* srl, non sussistendo i presupposti per il relativo accoglimento;
- nomina CTU l'Ing. Contini Giovanni, Milano, viale Giustiniano 5, fissa per il giuramento del CTU l'udienza del 7/7/2021, ore 10.25, e dispone che tale udienza si svolga mediante il deposito telematico di note scritte (udienza mediante trattazione scritta);
- formula il seguente quesito: "il CTU -esaminati gli atti e i documenti di causa, effettuati gli opportuni sopralluoghi, esperito ogni opportuno accertamento- verifichi lo stato dei luoghi; accerti la sussistenza dei fenomeni lamentati dalla parte ricorrente; accerti la causa dei fenomeni riscontrati; indichi quali danni siano derivati dai fenomeni eventualmente riscontrati; indichi quali siano le opere necessarie per l'eliminazione dei predetti fenomeni; indichi le opere di ripristino, i costi di queste ultime e la relativa durata, specificando se durante la realizzazione delle opere di ripristino l'immobile dei ricorrenti possa essere occupato dagli stessi; provveda a tentare -ove possibile- la conciliazione delle parti";
- assegna alle parti termine sino a 5 giorni prima della data d'udienza per il deposito telematico delle note scritte e la nomina del CTP;
- assegna al CTU termine sino a 5 giorni prima della data d'udienza per il deposito telematico della dichiarazione di accettazione dell'incarico, firmata digitalmente, riportante: la seguente formula di impegno: "giuro di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere al giudice la verità", l'indicazione della data, dell'orario e del luogo di inizio delle operazioni peritali, nonché l'eventuale istanza di fondo spese;

RICORRENTI

e

RESISTENTE

Il Giudice,

viste le note scritte depositate dai ricorrenti; viste le note scritte depositate dalla parte resistente; vista la nota del CTU provvede come segue:

- rigetta l'istanza avanzata dalla parte resistente di modifica del provvedimento datato 24/6/2021 in relazione all'istanza di chiamata di terzo, posto che non sussiste comunanza di titoli dei rapporti;
- il quesito formulato con il provvedimento datato 24/6/2021 è esaustivo;
- l'inizio delle operazioni peritali viene fissato per il giorno 21/7/2021, ore 16.00, in loco; assegna al CTU termine al 9/11/2021 per trasmettere ai ctp la bozza del proprio elaborato peritale ed assegna ai ctp termine al 29/11/2021 per far pervenire al c.t.u. eventuali osservazioni, disponendo che il CTU provveda a depositare il proprio elaborato peritale definitivo entro il 20/12/2021;
- assegna al CTU fondo spese di euro 1.000,00, che pone provvisoriamente a carico dei ricorrenti.

Si comunichi alle parti ed al CTU.

Milano, 07/07/2021

Il Giudice

GIURAMENTO DEL CTU DA REMOTO

Rif

R.G.

Tribunale di Milano
Sezione civile

GIURAMENTO DEL CTU

Giudice dott.

Ricorrente

Resistenti:

Richiamato che

- con provvedimento del 24.6.2021 il sottoscritto veniva nominato Ctu, veniva formulato il quesito assegnando termine sino a 5 giorni prima della data d'udienza per il deposito telematico della dichiarazione di accettazione dell'incarico con l'indicazione della data di inizio delle operazioni peritali nonché l'eventuale istanza di fondo spese, tutto ciò richiamato

io sottoscritto Giovanni Contini, ingegnere iscritto all'albo dei Consulenti tecnici del Tribunale di Milano, accetto l'incarico e giuro di bene e fedelmente adempiere all'incarico affidatomi al solo scopo di far conoscere al Giudice la verità.

Comunico che, salvo diversa indicazione del Giudice, darò inizio alle operazioni peritali il giorno mercoledì 21 luglio 2021 alle ore 16:00 in luogo

Presento istanza per l'assegnazione di fondo spese di € 1.000,00 più oneri di legge e della indicazione della parte onerata del versamento.

Milano, 29 giugno 2021

Il Ctu
Giovanni Contini

I FASCICOLI DELLE PARTI

Prima dell'avvio delle oo.pp. **leggere i fascicoli** delle parti

L'atto introduttivo cioè la citazione o il ricorso

I documenti prodotti in atti

Le memorie di replica dei difensori

Le memorie ex art. 183 c. 6 Cpc depositate in tre fasi successive

- 1) memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte
- 2) le repliche alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali
- 3) le indicazioni di prova contraria

Leggendo i fascicoli ci si rende conto dell'oggetto del contendere, delle tesi delle parti, dei documenti utilizzabili, ecc.

nell'atto di citazione o di ricorso si trova spesso

FUMUS - PERICULUM

“fumus boni iuris,” in italiano «parvenza di buon diritto», indica la presunzione dell'esistenza di sufficienti presupposti per applicare un istituto giuridico o la pronuncia di determinati provvedimenti del giudice (come i provvedimenti cautelari).

“periculum in mora” significa letteralmente "pericolo nel ritardo" cioè "pericolo/danno causato dal ritardo". (es. da cui la necessità dei provvedimenti d'urgenza)

EX ANTE – EX POST

Ex ante significa «da prima» «a priori»

Per esempio le valutazioni ex ante riguardano le previsioni ...

Ex post (facto) significa "dopo il fatto" cioè "a posteriori"

Ad esempio: i calcoli ex post sono quelli effettuati a partire dai valori realizzati ...

AN – QUANTUM DEBEATUR

An - “Se” è dovuto (fondatezza della pretesa)

Quantum - “quanto” è dovuto (in che misura , il suo ammontare)

attore e convenuto

(nel processo di cognizione di primo grado)

ricorrente e resistente

(nei procedimenti introdotti con ricorso)

terzo chiamato

**creditore procedente o pignorante o interveniente
e debitore esecutato o intimato**

(nel processo esecutivo)

appellante e appellato

(nel grado di appello)

anche per il ruolo dei magistrati

Presidente / Giudice / Consigliere / Pubblico Ministero / ...

per il ruolo dei consulenti tecnici

Ctu / Esperto / Perito / Ct del PM / Ctp / ...

e per le procedure giudiziarie

causa di merito / Atp / ...

696 - accertamento tecnico preventivo

696 bis - Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite

700 - provvedimento d'urgenza

...

Cosa significa

Azioni petitorie

a difesa del diritto di proprietà contro turbative altrui
(artt. 948 - 951 c.c.)



Azioni possessore

per la reintegrazione o la manutenzione del possesso
(artt. 1168 - 1170 c.c.)

Azioni di nunciazione

denuncia di nuova opera e di danno temuto
(artt. 1171 - 1172 c.c.)

...

Cosa significa

Art. 1172 Codice Civile - **denuncia di danno temuto**
Codice Civile - LIBRO TERZO - DELLA PROPRIETÀ- Titolo IX



Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di **temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo** alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunciare il fatto all'autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo

L'autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia per i danni eventuali

Il danno emergente è la perdita già subita

si quantifica secondo la perdita che ha subito il patrimonio del creditore dalla mancata, inesatta o ritardata prestazione del debitore o da un danno cagionato.

Il lucro cessante è il mancato guadagno futuro

si fa riferimento ad una situazione futura, alla ricchezza che il creditore non ha conseguito in seguito al mancato utilizzo della prestazione dovuta dal debitore. Trattandosi di evento futuro e solo prevedibile, per ottenere il risarcimento sarà necessaria una ragionevole certezza circa il suo accadimento.

Si pensi alle conseguenze dell'incendio di un appartamento

Danno emergente: riparare l'appartamento bruciato

Lucro cessante: affitti non percepiti, mancata opportunità di vendita, ecc.

Si pensi ad esempio all'interruzione di un contratto d'appalto

Danno emergente: nolo macchinari fermi, ecc.

Lucro cessante: mancato conseguimento dell'utile atteso, ecc.

NESSO CAUSALE

Per la ricerca del nesso di causa/effetto si deve verificare **se la circostanza che ha causato l'evento è stata necessaria e sufficiente**, occorre **individuare le circostanze in assenza delle quali l'evento non si sarebbe verificato**.

Per esempio la responsabilità del crollo di un edificio non può essere attribuita ad un tecnico diplomato per il solo fatto che questi potrebbe non essere abilitato a progettarlo oppure la responsabilità di un sinistro stradale non può essere attribuita al conducente di un veicolo per il solo fatto che questi non ha provveduto per tempo alla revisione del veicolo oppure se è privo di copertura assicurativa.

Si ribadisce che dalla sola infrazione di una norma (es. un limite di velocità o un dispositivo di sicurezza), seppur censurabile, non consegue necessariamente la causa dell'evento.

Il tecnico forense deve perciò individuare la causa dell'evento seguendo criteri di logica ed esaminando l'effettiva concatenazione dei fatti.

L'avvocato chiede al proprio tecnico, oppure il giudice chiede al CTU, di indicare vizi e difetti dell'opera con specifica dei vizi lievi e di quelli gravi

Ciò è importante non solo per la valutazione dei danni o minor valore dell'opera ma anche e specialmente perché occorre verificare se sono stati rispettati i tempi stabiliti dal cpc per avviare la procedura giudiziaria

Per noi tecnici non è sempre facile dare una risposta data anche l'evoluzione delle norme, dei modi di costruire e della sensibilità collettiva

Per esempio il confort acustico fino a pochi anni fa non era considerato, mentre ora è oggetto di moltissime vertenze es. tra condomino e vicino che ha modificato l'appartamento oppure col bar sottostante con tavolini all'aperto, per i macchinari esterni ,oppure vertenze tra acquirente, immobiliare, impresa costruttrice, progettista, d.l., collaudatore

DIFETTO, VIZIO, DIFFORMITÀ E DANNO

Difetto: è una mancanza (*deficere*)
include i vizi e le difformità

costruito male

Vizio dell'opera: mancanza qualità promessa,
imperfezioni di costruzione, non a regola d'arte

realizzato diversamente

Difformità: è una discordanza dalle
previsioni contrattuali e di progetto

Danno

è il pregiudizio causato, il maggior costo da sostenere
per rendere la fornitura a regola d'arte

Situazione tipica

il professionista chiede il pagamento del compenso
il committente lamenta carenze nell'attività professionale
si attiva l'azione giudiziaria con la nomina di un Ctu per la
valutazione dell'operato del professionista

QUESITO

“Il CTU ... avuto riguardo alle regole di **perizia professionale e prudenza** applicabile nel caso concreto, in relazione alla natura dell'**incarico affidato**, valuti se l'operato dei professionisti **sia stato conforme a dette regole**, anche con riguardo all'espletamento delle pratiche burocratiche connesse alla edificazione dell'immobile per cui è causa.

Nel caso in cui l'operato dei professionisti sia ritenuto non conforme a dette regole, indichi le soluzioni alternative praticabili e stimi i maggiori costi derivanti dall'operato dei professionisti”.

L'ADEMPIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE RICHIEDE

DILIGENZA

che comporta **accortezza, scrupolosità, cura, attenzione** adeguata alla natura della attività svolta; diligenza media di un soggetto qualificato, maggiore di quella ordinaria; la carenza o difetto di attenzione qualifica la **negligenza**

PERIZIA

che comporta adeguata **preparazione professionale**, cognizione di causa, conoscenza delle tecniche (esclude l'ignoranza); l'inosservanza delle regole teoriche qualifica la **imperizia**

PRUDENZA


che comporta riflessione sull'agire, **valutazione dei rischi**; la carenza o mancata adozione di cautele necessarie a prevenire il danno qualifica la **imprudenza**.

Ricordiamoci sempre che
la relazione è predisposta per il giudice e
che sarà letta e discussa anche dai legali
i quali spesso non hanno nozioni tecniche

quindi dobbiamo sforzarci di
produrre relazioni comprensibili dai non tecnici

Comunque non dobbiamo sottovalutare le conoscenze tecniche del giudice o
del difensore: potrebbero aver già affrontato gli stessi problemi in altre cause

DISTANZE LEGALI, CODICISTICHE E REGOLAMENTARI



DISTANZA DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE Art 907 Codice Civile




Fig. 103

**Il CTU ... ricostruisca le vicende urbanistiche dell'immobile
... accerti se le opere di ristrutturazione rispettino le norme di legge ed i
Regolamenti Comunali in materia di distanze legali e corretto rapporto fra
fronte della costruzione ed edifici circostanti ..**

ULTRA PETITA


Nella trattazione degli argomenti il CTU non dovrà travalicare i limiti indicati dal quesito; inoltre il CTU dovrà astenersi dal fornire giudizi o commenti non richiesti.

RIFERIMENTO A SENTENZE

Esperienza. Nella relazione, il CTU eviti di citare sentenze: i legali ne troverebbero sicuramente qualcuna opposta e tra l'altro potrebbe invadere l'ambito di competenza del Giudice

**PARLARE OSCURAMENTE
LO SA FARE OGNUNO,
MA CHIARO POCHISSIMI**

Galileo Galilei



**IL CTU DEVE SAPER SCRIVERE UNA
RELAZIONE TECNICA COMPRENSIBILE DAI
GIUDICI E DAI LEGALI**


Come si fa

- > 1 parte generale, 2 elementi che hanno portato al convincimento, 3 risposta ai quesiti 4 all.
- > Intestazione della causa , sezione, numero di ruolo, nome del Giudice, nome del CTU
- > Relazione analitica: esposizione dei fatti e delle circostanze relative alla causa quali esame della documentazione, esame dei luoghi, normativa vigente all'epoca dei fatti ecc. e tutto ciò che possa rendere il più possibile incontestabile quanto esposto, elenco documenti esaminati
- > Motivare e documentare le valutazioni espresse con chiarezza espositiva, proprietà di linguaggio, ricordarsi che il Giudice e i legali non sono esperti in materia e i termini tecnici devono essere spiegati
- > Evitare di citare sentenze: i legali ne troverebbero sicuramente altre in senso opposto
- > Risposte esaustive ed aderenti ai quesiti fondate su elementi concreti e dati di fatto quali esame della documentazione e dei luoghi, normativa dell'epoca, ecc. così da rendere incontestabili le affermazioni
- > Conclusioni > Data e firma > Gli allegati (anche allo scopo di facilitare la lettura)

REDAZIONE DELLA RELAZIONE DEL CTU

PARLARE OSCURAMENTE LO SA FARE OGNUNO
MA CHIARO POCHISSIMI – GALILEO GALILEI

“CTU E’ CHI SA SCRIVERE UNA RELAZIONE TECNICA
COMPRESIBILE DAI GIUDICI E DAI LEGALI”



**IL CTU DEVE DIMOSTRARE AL GIUDICE
IL FILO LOGICO A BASE DELLE CONCLUSIONI
E LA SUA EFFETTIVA CONOSCENZA DELLA MATERIA**

**IL GIUDICE CHE DISATTENDE LE CONCLUSIONI
DEL PROPRIO CONSULENTE DEVE MOTIVARLE
MENTRE CHI VI ADERISCE NO**

LA RELAZIONE E’ DETERMINANTE PER IL GIUDIZIO

“La giurisprudenza ha ammesso in materia di responsabilità extracontrattuale che la parte possa chiedere, in alternativa, a titolo di risarcimento danni sia gli importi necessari per le riparazioni sia la differenza tra il valore del bene integro e quello del bene viziato (Cass. 27546/17). Tale principio è applicabile anche ex art. 1669 c.c. (Cass. 10624/96). Nel caso di specie, il ctu ha sostenuto che l’immobile presenta difetti acustici riparabili relativi alla separazione tra la sala e la cameretta e la facciata. Ha, quindi, determinato gli importi per ripristinare tale opera determinando i costi necessari per eliminare i difetti riscontrati. Ha, poi, evidenziato che alcune problematiche potrebbero non essere risolvibili in quanto dovrebbero coinvolgere proprietà di soggetti terzi. Non c’è alcuna duplicazione di risarcimenti nel sommare le due poste di danno. Infatti, una volta eliminati i difetti riparabili, l’immobile rimarrà comunque menomato e, quindi, avrà un valore inferiore a quello di un identico appartamento integro.

Ciò che, invece, non convince nel ragionamento del ctu è il riferimento ai costi dei lavori necessari per eliminare i vizi non riparabili. Il danno che va risarcito consiste nella diminuzione patrimoniale subita dal danneggiato. Se tali lavori non potranno presumibilmente essere eseguiti, parte attrice non subirà tale diminuzione. Il risarcimento del danno è funzionale a consentire al danneggiato di conseguire la medesima utilità economica che avrebbe ottenuto se l’inadempimento dell’appaltatore non si fosse verificato (Cass. n. 4161/15).

Se l’immobile fosse stato realizzato a regola d’arte, questo avrebbe un valore pieno, mentre oggi l’immobile ha un valore decurtato, in quanto in una libera contrattazione di mercato presumibilmente l’appartamento difettoso sarà acquistato ad un prezzo inferiore a quello di un immobile “sano”. Il danno è, quindi, dato dalla differenza tra tali due grandezze. Peraltro, si deve avere riguardo al valore attuale dell’immobile e non al prezzo di acquisto (che rileverebbe nell’ipotesi in cui fosse stata esercitata una domanda di riduzione del prezzo).

Una soluzione diversa, infatti, addosserebbe al danneggiante anche circostanze a lui non imputabili, come ad es., il fatto che il danneggiato ha acquistato l’immobile ad un prezzo superiore a quello di mercato, facendo un pessimo affare. Inoltre, l’acquirente non solo verrebbe risarcito, ma si arricchirebbe, in quanto non subirebbe gli effetti della diminuzione del valore conseguente alla vetustà dell’immobile.

Infine, bisogna tener conto del valore al momento della liquidazione giudiziale, dal momento che solo in tal modo può tenersi conto delle variazioni dei prezzi correnti degli immobili per effetto del decorso del tempo. Al riguardo, risulta, quindi, corretto far riferimento ai valori Omi indicati dai ctp della società P, Allianz e Unipol. Applicando il valore medio di euro 2.450,00 al mq, il valore attuale dell’immobile è di euro 175.175,00. Su tale importo deve essere calcolato il 20%, determinato in via equitativa sulla base delle indicazioni del ctu, non efficacemente contestate dai ctp convenuti. Il minor valore dell’immobile, pur a seguito delle riparazioni possibili, ammonta, quindi, ad euro 35.035,00. In totale, quindi, sono dovuti euro 60.235,19. Tale importo deve essere valutato fino alla data di acquisto ed incrementato di interessi calcolati sulle somme annualmente rivalutate secondo *gli indici Istat del settore.*”



LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE CIVILE

nelle persone dei Signori Magistrati:

dott. Presidente
dott. Consigliere rel.
dott.ssa Consigliere

ha emesso la seguente

Ordinanza

nella causa iscritta al numero di ruolo generale

letti gli atti ed i documenti di causa;

ritenuto utile al decidere disporre nuova CTU, affinché il nuovo consulente d'ufficio risponda in modo preciso e dettagliato alle osservazioni del consulente tecnico di parte convenuta in primo grado, svolte nel documento sub all. E2 alla relazione di CTU ed ai rilievi tecnici svolti in atto d'appello –modellati sul doc. 2 prodotto in allegato all'atto d'impugnazione –e dica, in ultimo, se confermi le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU incaricato dal Tribunale o le modifichi, ed eventualmente in quali termini;

pqm

previa rimessione della causa sul ruolo, nomina nuovo CTU l'ing. Giovanni Contini, con studio in Milano, via V. Monti n. 79/A/7 e fissa per il giuramento e la formulazione del

zioni e le istanze delle parti.

La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.¹



Art. 195 c.3 c.p.c. - Processo verbale e relazione

CFP

Formazione e aggiornamento professionale

**inerente l'attività di Ctu e Ctp
e le materie delle proprie specialità**

Ruolo e attività del Consulente Tecnico d'Ufficio CTU 1/3

- > Nomina, formulazione del quesito, giuramento *“Giuro di bene e fedelmente adempiere ai miei compiti al solo scopo di far conoscere al Giudice la verità”*,
- > Tempi stabiliti dal Giudice per le fasi della c.t.u. (es. *90 relazione + 30 osservazioni + 30 valutazione delle osservazioni*) *tener conto dei tempi tecnici per acquisire eventuale documentazione*
- > Comportamento del CTU: *atteggiamento equilibrato, amichevole con i conoscenti, cortese con gli altri, privo di sudditanza rispetto a chiunque; deve dimostrare la sicurezza di chi è super partes e privo di preconcetti, deve ascoltare le diverse posizioni, esaminare e vedere, prendere nota di tutto quanto necessario alle risposte, formarsi una propria idea senza entrare in polemica con nessuno, evitare che qualcuno trascenda i propri compiti ed il proprio ruolo, non lasciar trapelare nel corso dell'istruttoria (ed è molto difficile) le convinzioni maturate, fondamentale il buon rapporto del C.T.U. con i C.T.P.*

Ruolo e attività del Consulente Tecnico d'Ufficio CTU 2/3

- > Il CTU deve essere e anche apparire imparziale e non influenzabile
- > Rispetto del contraddittorio: invitare sempre *tutti, tempi adeguati per le risposte, trasmissione agli altri di quanto ricevuto da una parte, ...*
- > Soggetti che possono partecipare alle operazioni peritali: *CTP. legali, parti*
- > *rapporti con i CTP, chi deve dare accesso ai luoghi*
- > le parti sono la memoria storica e conoscono il vero motivo del contendere
- > Tentativo di conciliazione
- > Verbale delle operazioni peritali (verbalizzare tutto quel che si ritiene utile)

Ruolo e attività del Consulente Tecnico d'Ufficio CTU 3/3

- > Utilizzabilità della documentazione non agli atti prodotta dai CTP (*per rafforzare il convincimento non per attestare situazioni in altro modo non accertabili*)
- > Accessi presso i pubblici uffici (sempre invitando i CTP)
- > Eventuali prove sperimentali (modalità, rimborso costi, ecc.)
- > Conclusione operazioni peritali
- > Termine per le memorie dei CTP
- > Memorie del CTP (completezza, allegati, ...)
- > Stesura della relazione di c.t.u. e trasmissione ai CTP
- > Recepimento delle osservazioni dei CTP
- > Sintetica valutazione delle osservazioni (*replicare alle tesi sbagliate ma non aver timore a riconoscere eventuali errori compiuti*)

2013



Tribunale di Como

Linee-guida per lo svolgimento delle operazioni peritali e per la redazione delle consulenze tecniche.

Prima del conferimento dell'incarico.

L'iscritto nell'Albo dei periti e dei consulenti tecnici istituito presso il Tribunale avrà cura di verificare periodicamente che le specializzazioni, risultanti dall'Albo, siano corrispondenti alle competenze effettive e attuali in suo possesso, così da evitare il conferimento di incarichi che non rientrino, o non rientrino più, nell'area dei suoi interessi e delle sue esperienze professionali.

L'emergere di nuove e diverse specializzazioni potrà formare oggetto di variazione dell'Albo, da chiedere alla Segreteria del Comitato incaricato della sua tenuta.



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO

COMMISSIONE PROVINCIALE DEGLI USI DI MILANO

IMMOBILI URBANI

ITER DELL'ACCERTAMENTO

Primo accertamento: 18 ottobre 1929

Ultime revisioni

- a) Approvazione del testo da parte della Commissione Provinciale usi: 29 marzo 2011;
- b) Approvazione del testo da parte della Giunta Camerale: delibera n. 223 del 10 ottobre 2011.
- a) Approvazione del testo da parte della Commissione Provinciale usi: 31 gennaio 2013;
- c) Approvazione del testo da parte della Giunta Camerale: delibera n. 170 del 24 giugno 2013.



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica

La semiotica degli incendi

a cura del
NUCLEO INVESTIGATIVO ANTINCENDI
Capannelle - ROMA



PROBLEMATICHE FREQUENTI

Ricerca presentata al Convegno di Ingegneria Forense di Pisa 2012

L. Cellesi, A. De Falco, M. Sassu




Figura 1. Distribuzione percentuale dei vizi e difetti costruttivi nella provincia di Pisa 2000 - 2011.

Fonte: ATP E CONTENZIOSI CIVILI NELLE COSTRUZIONI EDILI DELLA PROVINCIA DI PISA

L. Cellesi, A. De Falco, M. Sassu - *Università di Pisa, Pisa*

VALUTAZIONE DELLE PARTI CONDOMINIALI O ESCLUSIVE

Il giudice a volte chiede al CTU di indicare se una determinata parte dell'edificio è condominiale o esclusiva.

Alcuni elementi sono chiari e assodati, altri sono di difficile determinazione specie in caso di contenzioso, quando ogni parte sostiene ragioni opposte.

Esempio frequente:

parete perimetrale di un appartamento in condominio

con riscaldamento autonomo,

muffe sulla faccia interna dovute soprattutto allo scarso isolamento termico.

Intervento privato o condominiale?



Muffe

Dica il CTU ...
le cause, i rimedi,
i costi, i tempi di
realizzazione,

L'INDIVIDUAZIONE DELLE RESPONSABILITA' TECNICHE

committente

e l'ausiliario tecnico del committente controllano e verificano la realizzazione a regola dell'arte e la conformità al contratto (attività di rilevanza privatistica)

conformità alla regola dell'arte

conformità edilizia e sicurezza strutturale

impresa

e il direttore tecnico dell'impresa garantiscono la realizzazione a regola d'arte, e la conformità al contratto (attività di rilevanza privatistica)

sicurezza impianti

pubblica amministrazione

Con i propri organi ispettivi controlla la realizzazione dell'opera e accerta l'avvenuto deposito delle certificazioni specificate dalle leggi che committente, impresa e tecnici iscritti in albi o elenchi (attività riservata con rilevanza pubblica) rilasciano a garanzia della collettività

Una difficoltà italiana

venerdì 27 Gennaio 2016

CRONACHE | 23

In Italia ci sono 8 mila modi per definire una veranda

di Sergio Rizzo

conosciuto il virus che ha
 di estensori del regolamen-
 o del Comune di Firenze a
 articolo 42. Né sappiamo il
 nessuno, nella città che fu di
 tettura rinascimentale che
 di Filippo Brunelleschi, ab-
 ità di emendarlo da quella
 eppure quando ne era sin-
 er Matteo Renzi. Di sicuro,
 ne gli Stati Uniti il suddetto
 ene decretato che «non co-
 nestrare le pareti prive di
 scritto d'ufficio nella *hall of*
umblaws.com. che contie-
 leggi più assurde ed esila-
 o alla disposizione emana-
 vieta «di passeggiare con
 da principale di Little Rock



SAIE

Il confronto



Burocrazia
La mia dipendente è rappresentante sindacale di se stessa

di BEPPE SEVERGNINI


Ho tenuto una riunione con me stesso. Il verbale di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione (n° 02/13), certifica che presso lo studio «Severgnini Giuseppe» si sono riuniti il dr Severgnini Giuseppe, titolare, e il dr Severgnini Giuseppe, R.s.s.p. (Responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione). Severgnini Giuseppe, gestore dell'emergenza, nell'occasione non è stato convocato.

Questa piccola folla individuale lavora in uno studio luminoso, affacciato sulla piazza del Duomo di Crema. Un edificio di famiglia, ristrutturato otto anni fa, con molto amore e altrettanta spesa. Mentre scrivo guardo i ragazzi che sbucano dal Torrazzo, le famiglie che scelgono il gelato, gli agricoltori che parlano d'affari sotto i portici (queste erano orgogliose terre di Venezia). È l'Italia che gli stranieri sognano e noi, qua e là, conserviamo.

Ho una sola dipendente, ma nel fine settimana è assente. Si chiama Jeanne (rappresentante sindacale di se stessa, addetta al primo soccorso e all'antincendio). Quindi, voi penserete, in ufficio siete in due. Sbagliato: siamo in tre. Perché Franz Kafka è quotidianamente con noi. In spirito, almeno. Lo scrittore di Praga raccontava lo smarrimento davanti alla macchina della burocrazia austro-ungarica: ma quella italiana e repubblicana, se s'impegna, non è da meno.

Il sistema che dobbiamo affrontare è complesso; le norme da rispettare sono numerose, in mutazione vertiginosa e perpetua. Nonostante l'aiuto retribuito di commercialisti, legali, agenzie, consulenti del lavoro e consulenti per la sicurezza c'è sempre il timore di aver dimenticato qualcosa.

Limitiamoci alla salute e alla sicurezza negli ambienti di lavoro: un percorso a ostacoli di dichiarazioni, ispezioni, corsi di aggiornamento che rilasciano attestati colorati. Abbiamo in dotazione più estintori (da ispezionare regolarmente) di un autodomotore; dobbiamo valutare più rischi di un paracadutista. Rischi prevenzione delle fasi lavorative, rischi di natura infortunistica, rischi di natura igienico-ambientale, rischi di natura trasversale, rischi in merito alle differenze di genere e culturali, i rischi macchine attrezzi e impianti, rischio rumore. Anche se



La citazione



L'autore
Franz Kafka (sopra) è nato a Praga nel 1883. Tra i suoi temi ricorrenti il senso di smarrimento di fronte all'esistenza. Il termine «kafkiano» è stato coniato per indicare una situazione paradossale e in genere angosciante, che viene accettata come status quo, implicando l'impossibilità di qualunque reazione. Il processo
Uno degli esempi più celebri di situazione «kafkiana» è quella raccontata nel romanzo «Il processo», in cui l'impossibilità di reagire viene messa in relazione col tema della burocrazia giudiziaria. In quest'opera di Kafka, il protagonista «Josef K.» riceve inaspettatamente la notizia di essere in arresto.

IO, KAFKA E LE LEGGI IN UFFICIO OBBLIGATO A RIUNIRMI CON ME

La selva delle norme che esasperano le persone oneste

to la finestra e suona «Giochi proibiti» dalle tre alle otto di sera.

E le norme?
D.Lgs. 81/2008 del 09 aprile (Testo Unico) sulla sicurezza del lavoro

D.Lgs. 04/12/1992 n° 475 e allegati Direttiva CEE 89/686 «Dispositivi di protezione individuale»

D.Lgs. 24/07/1996 n° 459 - regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/68/CEE (riavvicinamento delle legislazioni Stati membri relative alle macchine)

D.Lgs. 25/11/1996 n° 645 - recepimento direttiva 92/85/CEE (miglioramento sicurezza e salute su luogo di lavoro di lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento)

slative in materia di tutela e sostegno alla maternità/paternità a norma della Legge 08/03/2000 n° 53

D.P.R. 462 22 ottobre 2001 protezione sciariche atmosferiche Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008

D.P.R. 12/01/1998 n° 37 - regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi a prevenzione incendi

D.M. 10/03/1998 - criteri generali di sicurezza antincendio e per la

Complessità
Il sistema che dobbiamo affrontare è complesso: c'è sempre il timore di aver

gestione dell'emergenza
D.Lgs. 04/08/1999 n° 359 - «attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte del lavoratore»

D.Lgs. 17 agosto 1999 n° 334 - attuazione della direttiva 96/84/CEE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

Infortunistica
Abbiamo in dotazione più estintori di un autodomotore, dobbiamo valutare più rischi

Molte di queste norme — lo avete capito — discendono da obblighi europei. In genere, una buona cosa: in molti settori la Ue ha svegliato il pigro legislatore italiano e ci obbliga a comportamenti civili. Ma noi ci abbiamo messo la complicazione, la moltiplicazione, la sovrapposizione, i numeri, i controlli, gli enti, le autorizzazioni e i certificati, miracolosamente moltiplicati come i pani e pesci evangelici (meno necessari, però).

Non ho dubbi. Le norme italiane sulla salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro, come molte altre leggi, nascono da buone intenzioni. Create per ostacolare i disonesti, però, finiscono per esasperare gli onesti. Mentre i disonesti, com'è noto, se ne fregano, e tirano

Altro esempio di requisiti prestazionali (risultato da raggiungere) **o prescrittivi** (come fare)

Regolamento d'igiene di un Comune

Capitolo 4 – Requisiti degli alloggi

3.4.9. Requisiti minimi di illuminazione naturale diretta.

“La superficie finestrata, dovrà assicurare in ogni caso un fattore medio di luce diurna non inferiore allo 0.018, misurato nel punto di utilizzazione più sfavorevole del locale ad una altezza di m. 0.90 dal pavimento.

Tale requisito si ritiene soddisfatto qualora la superficie finestrata verticale utile non sia inferiore al 12.5% (1/8) della superficie del pavimento dello spazio abitativo utile.”

**E' importante che il Ctu conosca le alternative,
visto che spesso deve esprimersi anche sull'operato altrui.**

UN QUESITO DALLA RISPOSTA NON SCONTATA

Che cosa significa “regola d’arte”?

Come spesso accade in questi casi, se ci si sofferma un attimo a riflettere la risposta rischia di rivelarsi non più così ovvia, specie se si tratta della risposta ad una domanda posta con uno scopo ben preciso. Si pensi ad esempio alla domanda del Magistrato che pone al Consulente Tecnico d'Ufficio il classico quesito: “Dica il CTU se il lavoro (o un’attività) è stato eseguito a regola d’arte”. Appunto. È davvero sempre così facile rispondere? A nostro avviso non sempre, anche perché quella risposta apparentemente banale costituisce un riferimento per il magistrato che deve giudicare la professionalità delle imprese o dei tecnici. Non si può rispondere superficialmente, tutt’altro. E soprattutto bisognerebbe cominciare ad intendersi sul significato della famosa regola d’arte. Anche perché definizioni ufficiali non sono frequenti. Certo, ci possono soccorrere i dizionari. Anche quelli moderni, come l’ormai onnipre-

ne tecnica e dalle varie normative di settore? O c’è di più? Certo oggi viviamo in un mondo molto diverso da quello in cui si viveva anche solo pochi decenni orsono. Una delle caratteristiche del mondo odierno è proprio quella di tendere a normare moltissime attività, molto più di quanto accadesse in passato. Si pensi agli esempi più conosciuti e comuni (le norme UNI, le norme CEI, le norme di sicurezza, le norme per la prevenzione degli incendi, le norme tecniche per le costruzioni, le norme sull’igiene e la sicurezza, e gli esempi potrebbero continuare a lungo). Questo complesso normativo, per la gran par-

Ancora una volta la domanda: di quali regole dell’arte sta parlando il Legislatore? Queste sono quindi le questioni da cui siamo partiti nelle nostre riflessioni, ed a cui abbiamo cercato di dare una risposta.

Definizione di regola d’arte

Anzitutto una doverosa premessa: nonostante il concetto di regola d’arte sia ovviamente universale ed applicabile a qualsiasi attività, nel considerare l’esecuzione di lavori e le prestazioni tecniche connesse con tali lavori si tende in genere a pensare soprattutto ai più frequenti casi di contenzioso riferiti ai lavori connessi con l’ingegneria ci-

trattualmente atteso, che può legittimamente essere di qualità ben superiore in funzione del prezzo pagato. Non si tratta però a quel punto di un problema di mancata esecuzione a regola d’arte, ma di un problema di mancato rispetto del contratto. È importante avere chiara questa distinzione. Con espressione sintetica, si può dire che fra regola d’arte e contratto vi è usualmente un rapporto di continenza, nel senso che le norme contrattuali comprendono (a volte dandole per scontate) le norme della regola d’arte, e spesso ne aggiungono di ulteriori e più elevate nei confronti del prodotto atteso.

Rapporti con la normativa tecnica

Come anticipato in premessa, la normativa tecnica oggi disponibile è talmente ampia e diversificata da comprendere ormai pressoché ogni prodotto e attività. Chiaro tuttavia che non tutte le norme tecniche hanno pari importanza




Ad oggi manca una consolidata definizione normativa, e questa è una carenza importante, tant’è che solo ora si inizia ad introdurne

Tabella delle tolleranze

TABELLA DELLA TOLLERANZE

Il metodo di controllo si avvale di un regolo dritto e rigido di 2 metri, o m.2,5 secondo le indicazioni relative all'elemento da controllare, alle cui estremità sono applicati due tasselli di metallo con spessore rispondente alla tolleranza concessa. Un terzo tassello delle stesse dimensioni va inserito tra staggia e superficie da misurare.




Appoggiando il regolo sulla superficie da misurare si avranno i seguenti casi:



caso 1 Il regolo tocca il pavimento:
Planarità fuori tolleranza



caso 2 Il regolo non tocca il pavimento e il tassello non passa sotto il regolo:
Planarità entro tolleranza



caso 3 Il regolo non tocca il pavimento e il tassello passa sotto il regolo:
Capovolgere il regolo

QUESITO SU VIZI E DIFETTI

(Vertenza tra Condominio e Costruttore)

1 dica il Ctu se e quali dei difetti denunciati dal Condominio rientrino in quelli previsti dall'art. 1669 c.c. intendendo per **“gravi difetti”** **“quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura”**, Cass. Sez. II, sent. N. 19868 del 15/9/2009;

2 precisi, in relazione ai difetti selezionati come “gravi” quali di questi siano ascrivibili a colpa del **Costruttore**, piuttosto che a una **mancata manutenzione** da parte del Condominio ovvero a **cause terze**;

3 precisi in relazione ai **difetti ascrivibili al Costruttore**, quale sia la loro **entità** effettiva, descrivendo in modo analitico gli interventi per ovviarli ed i relativi costi.

VALUTAZIONE DEL GRAVE DIFETTO

DIFETTI LIEVI E GRAVI EDIFICIO CONDOMINIO

GRAVE DIFETTO ART. 1669 CC: riduce, in modo apprezzabile, il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione ?

MOTIVO DEL DIFETTO GRAVE : 1 colpa del costruttore, 2 mancata manutenzione da parte del condominio, 3 cause terze

RIF ATP '09	VIZI E DIFETTI E LORO CAUSA	(RISCONTRATI DAL CTU)	GRAVE DIFETTO ART.1669 CC	MOTIVO DIFETTO	RIMEDIO	um	q	p.u.	prezzo tot.
a	Deterioramento diffuso in vari punti dell'intonaco della facciata condominiale, con rigonfiamenti distacchi e fessurazioni. - La causa è da ricercare per quelle a una certa quota nell'infiltrazione di acqua attraverso microfessure superficiali, per quelle a quota zoccolino per richiamo d'acqua per capillarità		SI NO	costr o manut o altro					
b	Spostamento verso il basso della pavimentazione in autobloccanti del passo carraio, delle rampe e di tutta l'area di accesso ai box con cedimento della stessa, sollevamento di alcun massetti, rottura dei contorni lapidei delle bocche d'aerazione, formazione di avallamenti e rotture nei muri di contenimento, anche in cemento armato - La causa è da ricercarsi nello strato di sabbia su cui i massetti vengono appoggiati non perfettamente costipato e livellato che può essere soggetto a fenomeni "erosivi" ossia di asportazione de materiale da parte dell'acqua.								
c	Perdite e infiltrazioni d'acqua dalle terrazze a livello, - causate, con buona probabilità, da trascinamento dei pluviali adiacenti e da non adeguata esecuzione dell'impermeabilizzazione. In alcuni casi semplicemente la formazione di muffa, in altri presenza di acqua con formazione di larghe macchie. In altri oltre al solaio infiltrazioni sulle pareti verticali a contatto col terrazzo. Il pavimento appare rotto con distacco delle sigillature e notevoli infiltrazioni di acqua sotto di esso che trovando anche una sola fessura o distacco del manto impermeabile si manifesta nel soffitto sottostante. Considerare la presenza di diversi punti di zoccolino distaccati dalla parete. Le fessure che								
d	Presenza di una vistosa crepa in facciata della palazzina 'D' e infiltrazioni di acqua dai davanzali e dai contorni lapidei delle finestre. - per cause crepa vedi punto a.								
e	Infiltrazioni d'acqua negli appartamenti degli ultimi piani del condominio dovute alla non adeguata realizzazione dei torrioni di esalazione (dai quali filtra acqua dall'alto, probabilmente per inadeguata copertura e sigillatura). Sussistendo problematiche di impermeabilizzazione è presumibile che in alcuni raccordi tra solaio e torrino lo strato impermeabile permetta il passaggio di acqua esterna.								

IL “NORMALE DEGRADO”

La comunità scientifica inizia a definire il concetto del
“**normale degrado**” e **invecchiamento** dei materiali,

le “**ammissibili**”

piccole imperfezioni dei materiali o componenti tecnologici,

le conseguenze della **mancata manutenzione**,
dell’**uso improprio**, delle **azioni eccezionali** ...

I ricercatori scientifici iniziano ad affrontare anche altri temi di ingegneria forense
esempio le modalità di determinazione del vizio, della difformità del grave e del difetto
al fine di mettere a disposizione del giudice ulteriori elementi di valutazione

DURATA DELLA VITA DEI MATERIALI

Tabella della durata di vita

Avvertimento introduttivo

La tabella della durata di vita è stata allestita congiuntamente dall'Associazione Svizzera Inquilini (MV) e dall'Associazione Svizzera dei Proprietari Immobiliari (HEV Schweiz). Gode inoltre dell'appoggio di diverse associazioni e organizzazioni del settore.

Constatando il numero crescente ed importante di litigi relativi al riintegrio, al ripristino e alle trasformazioni di locali d'abitazione e commerciali, le associazioni di categoria hanno espresso il desiderio di mettere a disposizione un valido strumento, che permetta, sia agli inquilini che ai locatori, di disporre di un riferimento indicativo che proponga delle durate di vita precise.

La tabella non ha carattere vincolante e non permette a nessuna delle parti in causa di dedurre un diritto: essa fornisce, a titolo indicativo, delle durate di vita media per delle infrastrutture e delle installazioni di media qualità, nel contesto di usura normale.

I diritti e i doveri di inquilini e locatori, che si fondano sulle disposizioni del Codice delle obbligazioni, come anche sulla giurisprudenza, vengono determinati di caso in caso, in funzione dell'usura effettiva e dei difetti accertati.

Il diritto dei conduttori al rinnovo o alla sostituzione di installazioni o attrezzature difettose durante la locazione sussiste anche quando la loro durata di vita non è ancora decorsa.

1. Riscaldamento/Ventilazione/Climatizzazione

Caldaia	20 anni	Valvole convenzionali per radiatori	20 anni
Bruciatore	20 anni	Climatizzatori individuali per singolo locale	15 anni
Comando	20 anni	Ventilazione	
Pompa di circolazione	20 anni	Ventilazione controllata delle abitazioni	20 anni
Canna fumaria		Condotte di ventilazione	25 anni
Acciaio al cromo	20 anni		
Vetroceramica	20 anni		
Pompa di calore	20 anni		
Convertitore, per riscaldamento a distanza, incl.tassa di allacciamento	25 anni		
Collettori solari	20 anni		
Riscaldamento al suolo	30 anni		
Radiatori, pareti riscaldanti			
Radiatore	50 anni		
Radiatore porta-salviette	30 anni		
Condutture rame/acciaio/ghisa	50 anni		
Verniciatura in resina sintetica	20 anni		
Termolaccatura in resina sintetica	20 anni		
Caldaia	20 anni		
Installazione elettrica imp.risc.	20 anni		

2. Produzione di acqua calda

Caldaia combinata	20 anni
Pompa di circolazione	20 anni
Installazioni elettriche dell'impianto di produzione di acqua calda	20 anni
Strumenti di misura, contatori elettronici	15 anni
Scaldacqua (boiler)	
Scaldacqua combinati con riscaldamento	20 anni
Scaldacqua elettrici	20 anni
Apparecchi a gas	20 anni

3. Caminetti

Caminetti

IF CRASC '15

III CONVEGNO DI INGEGNERIA FORENSE

CONVEGNO SU **CR**OLLI, **AFFIDABILITÀ STRUTTURALE**, **CONSOLIDAMENTO**
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA, 14-16 MAGGIO 2015



*aggiornamento
professionale*

IL NORMALE COMPORTAMENTO

T. Trombetti

Università degli Studi di Bologna

L. Pieraccini


Università degli Studi di Bologna

R. Sapio

Università degli Studi di Bologna

SOMMARIO

Il concetto di normale comportamento di un unità tecnologica del sistema edilizio è in genere legato al comportamento a lungo termine, alla risposta a fattori antropici o ad azioni di carattere eccezionale o alla compatibilità con requisiti dettati da codici e specifiche normative. L'invecchiamento, il degrado o la presenza di ammissibili imperfezioni dei materiali e/o delle componenti tecnologiche, si possono ritenere “normali” specialmente in mancanza di un adeguata manutenzione, in seguito ad un uso improprio, al verificarsi di un'azione ec-



*aggiornamento
professionale*

IL GRAVE DIFETTO

T. Trombetti

Università degli Studi di Bologna

L. Pieraccini

R. Sapio

2. IL LIEVE ED IL GRAVE DIFETTO SECONDO IL CODICE CIVILE

Il codice civile pone una netta distinzione tra “difformità e vizi” e “gravi difetti”. La giurisprudenza definisce: *difformità* la discordanza, dal punto di vista tecnico, dell’opera da quanto prescritto in contratto; *vizio* le conseguenze derivanti dalla violazione della regola dell’arte e o dei principi in materia edilizia; *grave difetto* una alterazione che, pur riguardando direttamente solo una parte dell’opera, incide sulla sua solidità, funzionalità, durata, menomandone in modo apprezzabile il godimento, sì da renderla inidonea a fornire l’utilità cui è destinata (Cfr. Cass. Civ., sez II, sent. 3040/2009).

DISPONIBILITA' DI ATTREZZATURE D'INDAGINE

attrezzati all'indagine

Endoscopio per la verifica della stratigrafia di una muratura



Libro Quinto: Del lavoro – Titolo III: Del lavoro autonomo

Capo I: Disposizioni generali

art. 2222 – Contratto d’opera

art. 2223 – Prestazione della materia

art. 2224 – Esecuzione dell’opera

art. 2225 – Corrispettivo

art. 2226 – Difformità e vizi dell’opera

art. 2227 – Recesso unilaterale

art. 2228 – Impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione dell’opera

Capo II: Delle professioni intellettuali

art. 2229 – Esercizio delle professioni intellettuali

art. 2230 – Prestazione d’opera intellettuale

art. 2231 – Mancanza d’iscrizione

art. 2232 – Esecuzione d’opera

art. 2233 – Compenso

art. 2234 – Spese e acconti

art. 2235 – Divieto di ritenzione

art. 2236 – Responsabilità del prestatore d’opera

art. 2237 - Recesso

art. 2238 – Rinvio

(1)

CODICE PENALE
sui delitti commessi dal professionista

Libro Primo: Dei reati in generali – Titolo III: Del reato

Capo I: Del reato consumato e tentato

Art. 40 – Rapporto di causalità

Art. 41 – Concorso di cause

**Art. 42 – Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale.
Responsabilità obiettiva**

Art. 43 – Elemento psicologico del reato (doloso, preterintenzionale, colposo)

CODICE CIVILE

Libro Quarto: Delle obbligazioni e dei contratti
Titolo III: Dei singoli contratti – Capo VII: Dell'appalto
art. 1669 – Rovina e difetti di cose immobili
Titolo IX: Dei fatti illeciti
Art. 2053 – Rovina di edificio

(3)

CODICE PENALE

Libro Secondo: Dei delitti in particolare
Titolo VI: Dei delitti contro l'incolumità pubblica
Capo I: Dei delitti di comune pericolo mediante violenza
art. 434 – Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi
Capo III: Dei delitti colposi di comune pericolo
art. 449 – Delitti colposi di danno

Libro Terzo: Delle contravvenzioni in particolare
Titolo I: Delle contravvenzioni di polizia
Sezione II: Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica
art. 676 – Rovina di edifici o di altre costruzioni
art. 677 – Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina

E' opportuno lasciare traccia scritta di quanto avvenuto nei sopralluoghi o nelle riunioni in studio e cosa è stato rilevato e concordato

Quindi occorre predisporre un verbale e farlo sottoscrivere ai presenti.
Si evita così la negazione futura di quanto rilevato o stabilito.

Il verbale deve contenere la data e il luogo dell'incontro, le persone presenti, cosa è avvenuto e cosa è stato stabilito precisando

“chi fa cosa, quando, come, dove, perché”
(la regola delle 5w: what, why, when, who, where, how)

ESEMPIO VERBALE OO.PP.


Riportare gli aspetti su cui i Ctp concordano



1) Tecnici presenti concordano che
Per quanto è stato possibile rilevare
non risultano perdite idriche
nei condotti di utilizzo esclusivo
~~del~~ per il bagno ^{e cucina} del negozio Tull
~~Il bagno del piano~~ al piano terreno
e il bagno a piano interrato.
Alle ore 12,30 si allontana il
tecnico della videispezione.
Si da atto che alle ore 12,15 è arrivato
l'amministratore del Condominio Porto Ticinese 52
al quale viene illustrato quanto

ESEMPIO VERBALE OO.PP.

Si da atto del
contraddittorio



Il CUP legge il quesito peritale,
rende le prime prospettazioni delle
parti e effettua il sopralluogo
rilevando con i CTP le temperature
dell'acqua ~~otto~~ all'uscita dei
rubinetti delle varie posizioni.


Si rilevano le seguenti ~~misure~~
temperature:

1 ambiente nelle botole pianerottolo
all'ingresso dell'appartamento 25° (acqua ferma)

2 montante verticale nel cavedio
accambiabile da balcone temperatura
sulla tubazione 26,8° (acqua ferma)

3 temperatura nel controsoffitto zona
antibagno 24-25°

Parola
cancellata
ma visibile



Nel procedimento civile si possono utilizzare solo gli atti di causa

L'utilizzo di documenti non prodotti
deve essere accettato da tutte le parti e autorizzato dal giudice

I codici civile e penale non possono essere "interpretati"

Il Ctu può esprimere valutazioni soggettive ma idoneamente dimostrate
è bene scrivere "è parere dello scrivente Ctu ..." o similari

Il Ctu deve esporre nella relazione anche orientamenti scientifici opposti o
diversi da quelli adottati, per dare al giudice un quadro completo

SI TRASMETTONO IN CANCELLERIA VIA TELEMATICA

- 1 LA RELAZIONE DI CTU CON LA VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI E GLI ALLEGATI
- 2 LA SPECIFICA DEGLI ONORARI E SPESE

SI DEPOSITANO FISICAMENTE IN CANCELLERIA

- 3 I FASCICOLI DELLE PARTI RICEVUTI AL MOMENTO DELLA NOMINA
- 4 **COPIA DI CORTESIA DELLA CTU** E DELLA SPECIFICA DEGLI ONORARI E SPESE

DOPO QUALCHE SETTIMANA

SE NON SI RICEVE IL DECRETO DI LIQUIDAZIONE COMPENSI,
VERIFICARE IN CANCELLERIA

Per svolgere l'attività di Consulente Tecnico di Parte (Ctp) non è richiesto un titolo di studio né l'iscrizione in albi o elenchi

Il committente non ha vincoli nella scelta del Ctp

Se il tecnico di parte è iscritto in un albo professionale deve, come ogni professionista iscritto all'albo, ottemperare agli obblighi normativi e deontologici inerenti la propria categoria professionale

Per svolgere correttamente il proprio incarico, il Ctp deve conoscere come si sviluppa l'attività del Ctu col quale deve interagire

Se il Ctp è iscritto in **un albo professionale**, come ogni altro professionista deve ottemperare agli obblighi normativi inerenti la professione, quindi:


1 è tenuto a stipulare idonea **assicurazione** per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, art. 5 del Dpr 137/2012

2 ha l'obbligo di curare il continuo e costante **aggiornamento** della propria competenza professionale, art. 7 del Dpr 137/2012

3 ha l'obbligo di avere prova dell'avvenuta trasmissione del **preventivo scritto** dei compensi professionali, art. 9 d.l.1/2012 modif. dalla L.124/2017

4 è tenuto al rispetto del **codice deontologico** adottato dal proprio Ordine professionale le cui inadempienze sono sanzionate ai sensi dell' art 43 e seguenti del Rd 2537/1925

**PARLARE OSCURAMENTE LO SA FARE
OGNUNO,
MA CHIARO POCHISSIMI
Galileo Galilei**



**ANCHE IL CTP DEVE SAPER SCRIVERE
UNA RELAZIONE TECNICA
COMPENSIBILE DAI GIUDICI E DAI LEGALI**

**ANCHE L'ATTIVITA' DEL CTP RICHIEDE
SPECIALI COMPETENZE CHE COMPREDONO
CONOSCENZA DELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE,
CONOSCENZA TECNICA E PROFESSIONALITA'**

SENTENZA SV 6.4.2018 DI INTERESSE PER IL CTU E IL CTP

“La giurisprudenza ha ammesso in materia di responsabilità extracontrattuale che la parte possa chiedere, in alternativa, a titolo di risarcimento danni sia gli importi necessari per le riparazioni sia la differenza tra il valore del bene integro e quello del bene viziato (Cass. 27546/17). Tale principio è applicabile anche ex art. 1669 c.c. (Cass. 10624/96). Nel caso di specie, il ctu ha sostenuto che l'immobile presenta difetti acustici riparabili relativi alla separazione tra la sala e la cameretta e la facciata. Ha, quindi, determinato gli importi per ripristinare tale opera determinando i costi necessari per eliminare i difetti riscontrati. Ha, poi, evidenziato che alcune problematiche potrebbero non essere risolvibili in quanto dovrebbero coinvolgere proprietà di soggetti terzi. Non c'è alcuna duplicazione di risarcimenti nel sommare le due poste di danno. Infatti, una volta eliminati i difetti riparabili, l'immobile rimarrà comunque menomato e, quindi, avrà un valore inferiore a quello di un identico appartamento integro. Ciò che, invece, non convince nel ragionamento del ctu è il riferimento ai costi dei lavori necessari per eliminare i vizi non riparabili. Il danno che va risarcito consiste nella diminuzione patrimoniale subita dal danneggiato. Se tali lavori non potranno presumibilmente essere eseguiti, parte attrice non subirà tale diminuzione. Il risarcimento del danno è funzionale a consentire al danneggiato di conseguire la medesima utilità economica che avrebbe ottenuto se l'inadempimento dell'appaltatore non si fosse verificato (Cass. n. 4161/15).

Se l'immobile fosse stato realizzato a regola d'arte, questo avrebbe un valore pieno, mentre oggi l'immobile ha un valore decurtato, in quanto in una libera contrattazione di mercato presumibilmente l'appartamento difettoso sarà acquistato ad un prezzo inferiore a quello di un immobile “sano”. Il danno è, quindi, dato dalla differenza tra tali due grandezze. Peraltro, si deve avere riguardo al valore attuale dell'immobile e non al prezzo di acquisto (che rilevarebbe nell'ipotesi in cui fosse stata esercitata una domanda di riduzione del prezzo).

Una soluzione diversa, infatti, addosserebbe al danneggiante anche circostanze a lui non imputabili, come ad es., il fatto che il danneggiato ha acquistato l'immobile ad un prezzo superiore a quello di mercato, facendo un pessimo affare. Inoltre, l'acquirente non solo verrebbe risarcito, ma si arricchirebbe, in quanto non subirebbe gli effetti della diminuzione del valore conseguente alla vetustà dell'immobile.

Infine, bisogna tener conto del valore al momento della liquidazione giudiziale, dal momento che solo in tal modo può tenersi conto delle variazioni dei prezzi correnti degli immobili per effetto del decorso del tempo. Al riguardo, **risulta, quindi, corretto far riferimento ai**

valori Omi indicati dai ctp della società P, Allianz e Unipol. Applicando il valore medio di euro 2.450,00 al mq, il valore attuale

dell'immobile è di euro 175.175,00. Su tale importo deve essere calcolato il 20%, determinato in via equitativa **sulla base delle**

indicazioni del ctu, non efficacemente contestate dai ctp convenuti. Il minor valore dell'immobile, pur a seguito delle riparazioni possibili, ammonta, quindi, ad euro 35.035,00. In totale, quindi, sono dovuti euro 60.235,19. Tale importo deve essere valutato fino alla data di acquisto ed incrementato di interessi calcolati sulle somme annualmente rivalutate secondo gli indici Istat del settore.”

- > Nomina dei CTP (*in udienza o prima dell'inizio operazioni*)
- > Scopo dell'attività del ctp, *“Lo scrivente CTP espone le proprie considerazioni al fine di dare al CTU ulteriori elementi per la formazione del suo convincimento sulla risposta ai quesiti.*
- > Contenuti della relazione del consulente di parte,
- > Comportamento del CTP durante le operazioni peritali: ad es. non dare giudizi pesanti sugli errori altrui, mai farne una questione personale: la lite non è tra i CTP ma tra i clienti dei CTP, il CTP deve collaborare col CTU per la formazione del suo convincimento, dare elementi documentati, non desideri campati in aria, usare frasi tipo “è troppo evidente, il mio ruolo mi impone di far rilevare ...”, “questa posizione del suo cliente è proprio indifendibile ...” e mai frasi tipo “ il CTP non capisce niente..:” e tanto meno dare contro al CTU: usare fermezza ma non arroganza,
- > Studiare bene gli atti e le tesi già esposte dal legale
- > Scambio di esperienze con colleghi esperti in settori specifici
- > Tentativo di conciliazione
- > Determinazione delle competenze professionali

DURANTE IL PROCEDIMENTO

Ciascuna parte può produrre due tipi di elaborati

- 1) La relazione tecnica del **CTP** trasmessa al CTU prima della stesura della relazione di consulenza tecnica d'ufficio nei termini stabiliti dal CTU nel corso delle operazioni peritali

- 2) Le osservazioni alla relazione del CTU Predisposte dalle **Parti** nei termini stabiliti dal giudice

Differenza tra relazione del CTP e del CTU

La relazione del CTP ha una funzione diversa rispetto alla relazione del CTU

La relazione del CTU è utilizzata dal giudice che lo ha incaricato, quindi il tecnico deve utilizzare un linguaggio comprensibile anche da chi non ha una cultura ingegneristica e “tradurre” i termini e i concetti specialistici.

Il Tecnico di parte può essere chiamato a redigere più relazioni:

- 1 prima dell'avvio della causa, utilizzata dall'avvocato per comprendere le problematiche tecniche che dovrà sottoporre al Giudice, quindi ricordarsi di “tradurre”
- 2 durante il corso delle operazioni peritali destinata al CTU per illustrare le tesi della propria parte, quindi la relazione potrà essere prettamente tecnica.
- 3 in sede di osservazioni alla relazione del CTU che possono essere formulate dal CTP o dal legale. (“tradurre”)

Per accertare se la vostra relazione è chiara, fatela leggere al legale ad alta voce: vi renderete conto di quanti concetti a noi famigliari o ovvii sono per i giuristi ostici.

IL DISCIPLINARE DEL CTP E RELATIVI COMPENSI

*Una
traccia*

Conferimento d'incarico per consulenza tecnica (Ctp)

I contraenti

A) _____, via _____ c.f. e/o p. iva _____, rif. bancari iban _____
in seguito chiamato "Committente" e

B) ing _____, con studio in _____ c.f. e p. iva _____, iscritto all'albo
dell'Ordine ingegneri di Milano al n. _____ dal _____, in seguito chiamato "Professionista"
convengono quanto segue.

1 - Oggetto dell'incarico

Il Committente conferisce al Professionista l'incarico per la consulenza tecnica di parte nel

- procedimento civile nr. RG _____ Tribunale di _____, tra _____ e _____, valore dichiarato della controversia € _____
- procedimento penale nr. RG _____, Procura della Repubblica / GIP / GUP / Tribunale di _____
- contenzioso stragiudiziale tra _____ e _____ inerente _____

2 - Descrizione dell'incarico, grado di complessità e oneri ipotizzabili.

L'incarico al professionista comprende lo studio degli atti riferiti al contenzioso, la visita dei luoghi oggetto di contenzioso, le eventuali rilevazioni e rappresentazioni grafiche sviluppate con i propri collaboratori, eventuali accessi presso pubblici uffici (es.: Vv.f, Inail, Asl, Comune, Provincia, Regione, ecc.), gli incontri con il legale e/o la parte, la partecipazione alle operazioni peritali secondo la durata, i tempi e le modalità che saranno stabilite dal Giudice, dal Pubblico Ministero, dal CTU o dal Perito, la redazione della relazione di consulenza tecnica di parte, quando richiesta, l'eventuale partecipazione alle udienze, se necessaria e le attività connesse, lo studio della relazione del consulente tecnico d'Ufficio e delle relazioni delle controparti, quando richiesto, la collaborazione col legale e la parte per la formulazione delle osservazioni alla relazione del CTU.

Il committente si impegna a fornire la documentazione completa e quant'altro necessario per consentire al professionista di espletare adeguatamente la consulenza tecnica di parte.

3 - Polizza assicurativa

Il committente è edotto che il Professionista ha in corso di validità polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, nr. _____ stipulata con la compagnia _____.

4 - Compenso preventivato

Il compenso, onorario con spese ordinarie, è di massima preventivato in € _____, oltre agli oneri di legge in vigore al momento del pagamento (attualmente contributo Inarcassa 4% e Iva 21%) al quale, se previsto, sarà applicata la ritenuta d'acconto (attualmente 20%). In ogni caso l'importo definitivo risulterà dal consuntivo dell'attività svolta.

5 - Modalità di determinazione del compenso

Si pattuisce che il compenso per la prestazione professionale è commisurato al valore della controversia, alla complessità dell'incarico e al tempo impiegato oltre spese.

Al fine di dare informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili, ai sensi del comma 4 art 9 L 27 del 24.3.2012, si indica il monte ore convenzionale per la determinazione dell'onorario del professionista incaricato in funzione del valore della controversia e del grado di complessità dell'incarico, indicativamente: fino a € 10.000 da 10 a 20 ore, fino a € 25.000 da 20 a 40 ore; fino a € 50.000 da 33 a 66 ore; fino a € 100.000 da 50 a 100 ore; fino a € 250.000 da 75 a 150 ore; fino a € 500.000 da 85 a 170 ore, fino a € 2.000.000 da 145 a 290 ore, oltre € 2.000.000 incremento da 10 a 20 ore per ogni milione. I valori inferiori sono riferiti alla bassa complessità, quelli superiori alla alta complessità.

Il presente incarico è classificato di complessità (specificare) >bassa >media >alta

Il professionista si impegna a segnalare tempestivamente al committente eventuali elevati incrementi del monte ore o della complessità, rispetto a quanto sopra esposto, emersi nel corso dello svolgimento dell'attività.

L'onorario a vacanza prevede la remunerazione di € _____ per ogni ora o frazione residua di ora del professionista incaricato oltre alle spese.

La remunerazione di eventuali collaboratori è stabilita nel 50% di quella del professionista incaricato.

Il prezzo delle prestazioni richieste con carattere di urgenza è incrementato del 15% e di quelle eseguite in condizioni di particolare disagio (notturna, festiva, ecc.) sono incrementate del 50%.

Le spese ordinarie (spese di studio, segreteria, locomozione, ecc.) sono forfettizzate ed assunte pari al 30% dell'onorario. Eventuali spese straordinarie o oneri supplementari (es. spese per nolo ed utilizzo attrezzature speciali, misure e/o prove di laboratorio, consulenze specialistiche, sondaggi, trasferte, ecc.) saranno sostenute direttamente dal committente oppure, previo accordo, saranno anticipate dal professionista ed esposte a piè di lista.

6 - Modalità di pagamento dei compensi

Il pagamento dei compensi sarà effettuato a mezzo di rimessa diretta/bonifico/ricevuta bancaria entro 30 giorni dall'emissione della nota pro forma/fattura nei seguenti termini: all'incarico il 30% dell'importo preventivato; alla trasmissione della relazione del Ctu alle parti il 40% del preventivato. Il saldo della residua somma a consuntivo avverrà alla consegna delle osservazioni alla relazione del Ctu oppure, nel caso queste non fossero previste, al deposito in Cancelleria della relazione del Ctu.

7 - Sospensione dell'incarico e rinuncia

La sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico conferito al Professionista, non esime il committente dall'obbligo di corrispondere i compensi relativi al lavoro svolto aumentati del 25%.

Il professionista potrà rinunciare all'incarico per giusta causa o per giustificato motivo col solo diritto al compenso per il lavoro svolto, escluso ogni ulteriore reciproco onere.

8 - Divergenze

Le controversie nascenti tra le parti in ordine alla applicazione o interpretazione del presente disciplinare d'incarico verranno risolte con la procedura della mediazione civile attivata presso l'organismo di mediazione indicato dall'Ordine degli ingegneri della provincia di Milano.

Per quanto non specificatamente convenuto nel presente disciplinare si fa riferimento al Codice civile, alla normativa vigente, alle indicazioni dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Milano ed agli usi locali.

Letto, approvato e sottoscritto in duplice copia il

Il Committente

Il Professionista

Capo II Sezione I: Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari

art. 13 – Albo dei consulenti tecnici

art. Art. 13 - Albo dei consulenti tecnici

art. 14 - Formazione dell'albo

art. 15 - Iscrizione nell'albo

art. 16 - Domande d'iscrizione

art. 17 - Informazioni

art. 18 - Revisione dell'albo

art. 19 – Disciplina

art. 20 - Sanzioni disciplinari

art. 21 - Procedimento disciplinare

art. 22 - Distribuzione degli incarichi

art. 23 - Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi

Capo II - Sezione II: Dell'istruzione della causa

art. 89 - Ordinanza sull'astensione o ricusazione del consulente tecnico

art. 90 - Indagini del consulente senza la presenza del giudice

art. 91 - Comunicazioni a consulenti di parte

art. 92 - Questioni sorte durante le indagini del consulente

Art. 15 disp. Att. CPC - Possono ottenere l'iscrizione nell'albo dei Ctu coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono **iscritti nelle rispettive associazioni professionali**



L'ISCRIZIONE IN UN ORDINE O UN COLLEGIO COMPORTA IL DOVERE DEL PROFESSIONISTA DI RISPETTARE LA NORMATIVA INERENTE L'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI REGOLAMENTATE

1 è tenuto a stipulare idonea **assicurazione** per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, introdotto dall'art. 5 del Dpr 137/2012

2 ha l'obbligo di curare il continuo e costante **aggiornamento** della propria competenza professionale, introdotto dall'art. 7 del Dpr 137/2012

3 è tenuto al rispetto del **codice deontologico** adottato dal proprio Ordine professionale le cui inadempienze sono sanzionate ai sensi dell' art 43 e seguenti del Rd 2537/1925

IL CTU DEVE AVERE CFP E ASSICURAZIONE R.C. ?

RISPOSTA DEL LEGALE

... relativamente alla copertura assicurativa dell'Ingegnere che svolge attività di CTU la **Corte di Cassazione**, III^a Sezione Civile, sentenza n. 12872 del 22.6.2015, ha disposto che: «_Qualora il commercialista, __nell'espletamento dell'attività di ausiliare di giustizia come curatore fallimentare, sia responsabile di danno ingiusto ai sensi degli artt. 2043 cod. civ. e 38, primo comma, legge fall., l'assicuratore della responsabilità civile per la sua attività professionale deve tenerlo indenne (salva espressa esclusione contrattuale), atteso che le funzioni di curatore fallimentare rientrano tra quelle previste dalla legge per il commercialista, che **QUALE PROFESSIONISTA INTELLETTUALE NON ESAURISCE LA SUA ATTIVITÀ NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI PRESTAZIONE D' OPERA INTELLETTUALE, MA RESTA PROFESSIONISTA PRIVATO ANCHE QUANDO ESPLETA UN INCARICO GIUDIZIARIO** (curatore fallimentare, CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO), **IN RELAZIONE AL QUALE SVOLGE PUBBLICI __POTERI_”**.

Il suddetto principio dunque si applica indistintamente al professionista che svolge attività di CTU, dal che consegue che **anche l'Ingegnere (al pari delle altre figure professionali) che svolge l'attività di CTU deve in conseguenza necessariamente dotarsi della polizza RC professionale per la relativa copertura.**

Per effetto del suddetto principio della Corte di Cassazione, una volta dal suddetto supremo giudice statuito che **il professionista che effettua l'attività di CTU resta un professionista privato, ne consegue che egli deve pertanto anche essere in regola con gli obblighi formativi** di cui alle norme citate nel modulo inviatomi per la richiesta di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici.

In conclusione, pertanto, **l'Ingegnere che richiede di svolgere l'attività di CTU deve effettivamente avere la polizza assicurativa RC professionale ed essere in regola con gli obblighi formativi.**

CTU, ACCREDITAMENTO IN TRIBUNALE

Presso il Tribunale una commissione mista composta da magistrati civili e penali e da rappresentanti degli Ordini professionali valuta le richieste di inserimento nell'elenco dei Consulenti Tecnici d'Ufficio e dei Periti

Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di

- speciale competenza tecnica in una determinata materia
- sono di condotta morale specchiata
- sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali

SCELTA DEL CTU

Pur disponendo dell'albo il giudice può scegliere anche fuori dall'elenco Ctu per motivi di opportunità: parti in causa molto conosciute o influenti in zona, attività specialistica, ecc.

REPERTORIO SPECIALIZZAZIONI CTU

Ingegneria civile e ambientale

- 1 Ingegneria edile architettura (opere edili, urbanistica, estimo – giudizi di stima, contenzioso sui diritti reali, Appalti gestione dei contratti e dei lavori)
- 2 Strutture
- 3 Infrastrutture territoriali e di trasporto
- 4 Opere geotecniche, per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, Sistemi e impianti civili per l'ambiente e il territorio

Ingegneria industriale


- 5 Macchine
- 6 Impianti per la produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia – energetica
- 7 Impianti, sistemi e processi industriali e tecnologici e automazione
- 8 Apparati e strumentazione per la diagnostica e la terapia medico chirurgica

Ingegneria dell'informazione

- 9 Impianti e sistemi elettronici
- 10 Telecomunicazioni
- 11 Informatica e generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni

Trasversali

- 12 Sicurezza (cantieri, luoghi di lavoro, antincendio, ...)
- 13 Responsabilità professionale, prestazione d'opera intellettuale, compensi, proprietà industriale ed intellettuale
- 14 Infortunistica del traffico e della circolazione



**Grazie
per l'attenzione**

giovannicontini@technea.it

Massimo Campigli "I costruttori" 1928